SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1602)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro della Sanità

(DEGAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1985

Misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria nell'anno 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, nell'impostazione della manovra governativa contro l'inflazione e per il contenimento del disavanzo pubblico, la legge finanziaria 1985 ha fissato in lire 39.200 miliardi il finanziamento, per la parte corrente, del servizio sanitario nazionale.

Le specifiche assegnazioni a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul Fondo sanitario nazionale 1985, determinate dal CIPE sulla base di parametri atti a garantire uniformità di livelli assistenziali, hanno però posto in evidenza un divario tra il fabbisogno finanziario necessario all'erogazione dell'assistenza sanitaria diagnostica specialistica e farmacoterapeutica e le quote a tale titolo assegnate dal CIPE con deliberazione del 20 dicembre 1984.

Di qui la necessità e l'urgenza di un provvedimento inteso ad assicurare la continuità delle predette prestazioni sanitarie attraverso la legittimitazione dei soggetti pubblici preposti alla gestione dei servizi in parola ad impegnare i relativi stanziamenti di spesa oltre i limiti in precedenza fissati.

In linea con tale improcrastinabile esigenza, l'articolo 1 attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di autorizzare le unità sanitarie locali interessate ad assumere impegni di spesa a tale titolo anche in eccedenza alle specifiche dotazioni di spesa nei loro bilanci di previsione per l'anno finanziario 1985.

Vengono inoltre previsti rigorosi criteri per la quantificazione dei maggiori oneri nonchè adeguati controlli, ancorando l'eccedenza di spesa delle singole unità sanitarie

locali al limite massimo dei rispettivi disavanzi di gestione per l'anno 1985, risultanti dai conti consuntivi predisposti dai comitati di gestione e certificati dai collegi dei revisori.

L'azione di provvista delle relative risorse finanziarie sarà svolta dalle regioni e dalle province autonome avvalendosi del particolare canale di finanziamento già positivamente introdotto con il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, recante « Misure urgenti in materia sanitaria », e cioè mediante la contrazione di mutui esclusivamente con la Cassa depositi e prestiti, secondo i criteri e le procedure che verranno fissati con apposito decreto ministeriale.

Per le assunzioni di detti mutui — che dovranno avvenire nel corso dell'anno 1986 — non saranno applicati i limiti di legge che regolano l'indebitamento regionale, considerato in particolare che gli oneri di ammortamento, stimati in lire 170 miliardi annui, sono posti a totale carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno finanziario 1987.

Appare altresì utile consentire alle unità sanitarie locali interessate di disporre con la massima tempestività — nelle more degli adempimenti previsti dal presente provvedimento — dei fondi necessari ad evitare il blocco dell'assistenza sanitaria diagnostica specialistica e farmacoterapeutica. A tal fine, le regioni sono facoltizzate a concedere, ove vengano ritenute necessarie, anticipazioni di cassa ai ripetuti organismi fin dal corrente esercizio.

L'ultimo comma dell'articolo 1 disciplina, infine, i casi, esistenti presso talune regioni, di gestione accentrata dei servizi in questione, ammissibili ai sensi dell'articolo 27, quinto comma, della legge finanziaria 1984, stabilendo che nell'evidenziata fattispecie si potrà provvedere alla contrazione dei mutui di cui trattasi soltanto per la spesa eccedente la quota già attribuita dal CIPE a tale titolo.

L'articolo 2 provvede ad indicare la spesa prevista per l'attuazione del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le unità sanitarie locali ad assumere impegni per l'anno finanziario 1985, anche in eccedenza agli stanziamenti di bilancio, esclusivamente relativi alle prestazioni di diagnostica specialistica e farmacoterapeutica.

2. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano — entro il limite massimo dei disavanzi di gestione dell'anno 1985 risultanti dai conti consuntivi delle unità sanitarie locali interessate, predisposti dai rispettivi comitati di gestione e certificati dai collegi dei revisori dei conti — mediante operazioni di mutuo da contrarre nell'anno 1986 con la Cassa depositi e prestiti, secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. La domanda di mutuo da parte delle regioni e province autonome deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 1986. L'onere di ammortamento dei predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more della definizione dei mutui di cui al precedente comma 2, possono disporre, anche nel corso dell'anno 1985, anticipazioni di fondi alle unità sanitarie locali interessate.

4. In caso di gestione diretta da parte delle regioni dei servizi di cui al precedente comma 1, è ammissibile al finanziamento con operazioni di mutuo la spesa eccedente la quota a tale titolo assegnata con deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1984.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento concernente « Ripianamento dell'esposizione debitora degli ex enti ospedalieri e di altre esposizioni pregresse ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.